



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

Ente morale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978

Presidenza Nazionale e Direzione Generale

Via Maia, 10 - 00175 ROMA - Tel. 06 76961196 - 06 76961172 - Fax 06 76964006

CF 80436440582 - Sito Internet: www.anmic.it - E-mail: anmic@anmic-italia.org - Pec: presidenzanazionale@pec.anmic.it

Ufficio Presidenza

Circolare n. 15

Prot. n. 1875

Roma, 1 luglio 2014

Ai Presidenti Regionali e
Provinciali ANMIC

- Loro sedi -

OGGETTO: Articolo 25 decreto legge n. 90/2014 - Nuove disposizioni in materia di invalidità civile.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, articolo 25, sono state dettate numerose e significative disposizioni che interessano il mondo della disabilità.

In sintesi, queste le novità normative:

a) Indennità di accompagnamento e indennità di frequenza al compimento del 18° anno di età.

Come è noto, fino ad oggi un minore, titolare di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età doveva sottoporsi, a domanda, ad una nuova valutazione dell'invalidità. In mancanza subiva la revoca dell'indennità e non otteneva il beneficio della pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

Il sesto comma della legge citata ha previsto che il minore, titolare dell'indennità di accompagnamento, al compimento del 18° anno di età, continua a godere della stessa e acquisisce il diritto alla pensione di inabilità totale su semplice presentazione di domanda in via amministrativa e senza sostenere una nuova visita.

Per i minori, titolari di indennità di frequenza, il quinto comma ha previsto che, previa presentazione di domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, gli stessi ottengono in via provvisoria, a partire dal 18° anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (assegno o pensione). Al raggiungimento della maggiore età saranno sottoposti ad accertamento sanitario per la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie per continuare a beneficiare delle pensioni, degli assegni ed eventualmente dell'indennità di accompagnamento spettanti;

b) Permessi e congedi.

La norma richiamata ha previsto che la Commissione adita per il rilascio della certificazione sull'handicap deve pronunciarsi entro 45 giorni e non nei 90 come precedentemente previsto. Decorso tale termine l'accertamento dell'handicap potrà essere effettuato da un medico specialista della ASL di riferimento del richiedente. È

stato disposto che la Commissione possa rilasciare un certificato provvisorio già a fine visita che mantiene la sua validità fino alla emissione di quello definitivo. Tali disposizioni, prima riguardanti solo i permessi lavorativi sono state estese anche ai congedi;

c) Parcheggi e rinnovo patenti.

Innanzitutto è stata prevista la presenza nelle Commissioni mediche locali, chiamate ad esprimersi sull'idoneità alla guida, di un rappresentante designato dalle Associazioni di persone con invalidità, esperto in materia. Per quanto riguarda il rinnovo della patente, il legislatore ha disposto che non devono essere sottoposti a visita i soggetti la cui disabilità, certificata dalla Commissione al momento della idoneità, sia stabilizzata e non soggetta a modificazioni.

Per quanto riguarda i parcheggi, i Comuni dovranno individuare, nelle aree di parcheggio a pagamento, un numero di posti gratuiti per le persone invalide con regolare contrassegno, nella misura di 1 posto ogni 50. Gli stessi Comuni potranno prevedere la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento qualora siano occupati i posti riservati ai disabili;

d) Revisione presupposti medico-legali in materia di invalidità civile e handicap.

La norma ha disposto che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap;

e) Partecipazione a concorsi o abilitazioni dei disabili.

Le persone con invalidità uguale o superiore all'80% non sono tenute ad effettuare la prova preselettiva eventualmente prevista per i concorsi pubblici e l'abilitazione alle professioni.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Giovanni PAGANO

